

*Non compete* nè al Capocomune nè alla rappresentanza del Comune il diritto d'impugnare cotale disposizione dell'autorità politica mediante un ricorso, nè rispettivamente presso le Corti amministrative.

(Corte amm. 18/4 1901, Nr. 3961, B. 260, A.).

---

8.

*Commissione elettorale e Commissario elettorale.*

Solamente sotto la dirigenza di una *Commissione elettorale*, legalmente costituita, può un'elezione comunale validamente aver luogo.

(Corte amm. 16/10 1900, Nr. 7053, B. 14.654 — Dalmazia).

Siccome gli affari, concernenti l'elezione del Consiglio comunale, appartengono alle attribuzioni delegate del Comune, non si riscontra una illegalità, *nella destinazione del Capitano distrettuale*, coll'incarico di eseguire tale elezione.

(Corte amm. 5/11 1901, Nr. 7864, B. 614, A.).

Viene ottemperata la disposizione: che la commissione elettorale debba formarsi così, che ogni corpo elettorale sia nella stessa rappresentato almeno da un membro, anche quando *un corpo elettorale sia rappresentato dal presidente* della Commissione, e ciò perfino nel caso che il presidente stesso abbia solamente il diritto passivo di elezione. (Corte amm. 28/5 1901, Nr. 4212, B. 361, A., Dalmazia).

La circostanza, che a taluno nella sua qualità di *Capocomune* sieno state levate le attribuzioni elettorali, non forma impedimento per la sua chiamata nella Commissione elettorale.

(Corte amm. 4/12 1900, Nr. 8443, B. 14.897 — Dalmazia).

Pel procedimento del Consiglio comunale (per la Dalmazia: Amministrazione comunale — Nota dell'A.) nella nomina della *Commissione elettorale*, non trovano applicazione le norme del Regolamento elettorale comunale, *bensì quelle del Regolamento comunale*. Contro il riferibile concluso, restano perciò aperti i rimedi di legge, previsti nel Regolamento comunale.

(Corte amm. 24/10 1906, Nr. 11.206 B. 4707 A. Boemia e 6/10 1906, Nr. 10.448, B. 4656 — Dalmazia).

Qualora *si assenti un membro* della Commissione elettorale, ciò non costituisce una *nullità* dell'elezione, quando ad onta di tale assenza sia stato possibile un concluso della Commissione a *maggioranza di voti*.

(Corte amm. 14/1 1902, Nr. 409, B. 764 A. Dalmazia).